



MANCHI SOLO

TU



RSU USB 2018

La rappresentanza sindacale unitaria, RSU, è un organismo collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori, costituito all'interno dei luoghi di lavoro mediante elezione. La normativa fondamentale di riferimento è l'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale del 7 agosto 1998. Nel pubblico impiego le prime elezioni RSU si sono svolte il 22, 23 e 24 novembre 1998. Nella scuola si votò per la prima volta dal 13 al 16 dicembre 2000.

COSA FA LA RSU?

La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato, rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali si devono fare nuove elezioni. La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto o trasformando con il proprio sindacato, determinati problemi in vertenze. In particolare:

- Tutela i diritti di tutti i lavoratori della scuola;
- Denuncia ogni eventuale irregolarità procedurale ed ogni eventuale illegittimità

negli atti amministrativi e finanziari;

Contratta i criteri per la ripartizione del Fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.

LA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO

Il contratto di istituto consta di due parti, la parte giuridica e la parte economica. I soggetti coinvolti nella contrattazione (art.7 del CCNL) sono:

- per la parte pubblica, il dirigente scolastico;
- per la parte sindacale la RSU eletta dal personale della scuola e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali. Il dirigente deve condurre direttamente la trattativa e non può delegarla a un suo collaboratore.

LA TEMPISTICA DELLA CONTRATTAZIONE (ART.6 DEL CCNL)

- La trattativa fra il dirigente e la delegazione di parte sindacale si svolge nei tempi stabiliti nell'art. 6 del CCNL;
- Il DS deve formalizzare la sua proposta contrattuale entro termini congrui, non oltre il 15 settembre e comunque entro dieci giorni dall'inizio delle trattative.

- Il contratto deve essere sottoscritto entro il 30 novembre;
 - I pagamenti dei compensi accessori, art.6, c.4 del CCNL, sono fissati entro il 31 agosto di ogni anno;
 - Le somme non utilizzate sulle competenze accessorie del contratto di istituto rimangono nella disponibilità dell'istituto e possono essere utilizzate per le contrattazioni successive;
- Prima di iniziare la trattativa la RSU chiede al dirigente l'informazione preventiva di cui ha bisogno sulle materie da contrattare definite dall'art.6, c. 2:
- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
 - criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti da prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, ritorni pomeridiani;
 - attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - criteri relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo e ATA. La RSU può chiedere il prospetto di tutte le risorse economiche ai sensi dell'art.6, c. 2 lettera "b" del CCNL;

fondo d'istituto (art. 85/88) assegnato in base ai punti di erogazione del servizio, cioè al numero dei plessi e al numero del personale in organico di diritto calcolato con i parametri comunicati alle scuole dal MIUR;

risorse per le funzioni strumentali (art.33);
risorse per gli incarichi specifici del personale ATA (art.47);

risorse per progetti contro la dispersione scolastica (aree a rischio art.9);

risorse per le attività complementari di educazione fisica (art.87);

risorse provenienti da leggi speciali (es. la L.440/97 per l'ampliamento dell'offerta formativa);

risorse provenienti dall'Unione Europea, progetti nazionali, Enti pubblici o privati;

risorse per le ore eccedenti (art.30).

LA TRATTATIVA PER IL CONTRATTO

Spetta al Dirigente Scolastico presentare una proposta di contratto integrativo d'istituto.

Ascoltata la proposta la componente RSU, in maniera unitaria, si riunisce per analizzarla e presentare una controproposta al D.S. fino al raggiungimento dell'accordo definitivo.

LA RSU predispone delle sedute contrattuali in accordo con la parte (dirigente) durante l'anno, stabilendo mese e giorno, in cui si faranno delle verifiche in itinere degli accordi contrattuali.

COMPOSIZIONE, ELEZIONE, DURATA DELL'INCARICO, DIMISSIONI, INCOMPATIBILITÀ

La composizione della RSU è determinata in base al numero dei dipendenti di ogni singola scuola:

fino a 200 dipendenti 3 componenti;

da 201 a 3000 dipendenti 6 componenti;

La durata dell'incarico è di 3 anni, al termine dei quali la RSU decade

- Incompatibilità: la carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.

- Dimissioni:

Vanno presentate per iscritto alla RSU;

Il componente dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti nella stessa lista;

l'accettazione delle dimissioni ed il nominativo subentrante vengono comunicate dalla RSU al dirigente ed al personale della scuola;

se la lista è esaurita, il posto resta vacante.

- Decadenza: Oltre che per fine mandato e per dimissioni, i singoli componenti la RSU decadono in caso di cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra scuola; anche in questo caso i componenti decaduti vanno sostituiti con il primo dei non eletti nella stessa lista. Se decade o si dimette più del 50% degli eletti e non è possibile sostituirli con altri componenti della stessa lista, decade tutta la RSU e si procede a nuove elezioni. In questo caso i sindacati rappresentativi a livello territoriale concordano entro 5 giorni con il dirigente scolastico la data delle elezioni suppletive, che si dovranno tenere entro 50 giorni dalla decadenza della RSU.

DIRITTI SINDACALI E PERMESSI RETRIBUITI DELLE RSU

I componenti della RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti, quali l'uso della bacheca, la convocazione di un'assemblea e l'uso di permessi retribuiti, spettano alla RSU nel suo insieme e non ai singoli componenti

Dall'art.6 del Contratto Quadro ARAN-OOSS del 9/10/2009 si evince che il monte ore è costituito da 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a tempo indeterminato. Il monte ore così determinato è attribuito alla RSU nel suo insieme, attraverso un regolamento interno, in base alle attività che prevede di svolgere nel corso dell'anno scolastico.

